



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale 18 per i Lavori pubblici e la Protezione Civile*

- in caso di documento emanato in formato CARTACEO -
questo spazio viene utilizzato per l'apposizione dell'etichetta di protocollo
- in caso di documento emanato in formato DIGITALE -
il numero di registrazione di protocollo, se non è presente nei margini di questo foglio, può essere rilevato:
(per i destinatari che non appartengono all'Amministrazione regionale) nel testo della pec ricevuta
(per i destinatari che appartengono all'Amministrazione regionale)
nel protocollo web, da cui il presente documento può essere scaricato, nonché - se è stato ricevuto in una casella email o pec, - nel testo della pec ricevuta

La presente circolare viene pubblicata:

- sul sito istituzionale della Regione Campania, nella sezione "amministrazione trasparente", al link <http://www.regione.campania.it/regione/it/amministrazione-trasparente-fy2n/atti-generalis12g> (selezionare "DG Lavori pubblici e Protezione Civile")

Alle Unità Operative Dirigenziali del Genio Civile, presidio di protezione civile di:

- (501803) Avellino
- (501804) Benevento
- (501805) Caserta
(rif.: prot.85170 del 16/02/24 e prot.169123 del 03/04/24)
- (501806) Napoli
- (501807) Salerno
- (501808) Ariano Irpino

ai Comuni presenti sul territorio regionale – in quanto titolari di funzioni in materia di linee elettriche, secondo i punti 3 e 4 delle "Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione" (D.Min.Tr.Ec. 20/10/2022) (in visione tra gli atti di cui è disposta la pubblicazione ex art.12, co.1, del D.Lgs.33/2013)

p.c. all' Avvocatura Regionale
– in riferimento al parere PP 105/2024 prot.216405 del 30/04/2024

alla Redazione del sito web istituzionale
(per la pubblicazione ai sensi dell'art.12, co.1, del D.Lgs.33/2013 e ss.mm.ii.)
redazione.portale@regione.campania.it

Circolare: - Competenze regionali e comunali a seguito dell'entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione (D.Min.Tr.Ec. 20/10/2022).

In data 14/1/2023 sono entrate in vigore le linee guida approvate dal Ministero della Transizione Ecologica¹ con decreto del 20/10/2022 (pubbl. su GU n.304 del 30/12/2022), che si applicano (cfr. par.1.3) «alle reti e agli impianti di distribuzione di energia elettrica di bassa tensione (fino a 1.000 V), di media tensione (superiori a 1.000 V e fino a 30.000 V) e di alta tensione (superiori a 30.000 V e fino a 220.000 V) non facenti parte della Rete elettrica di trasmissione nazionale» e prevedono, tra l'altro, che (cfr. par.7.1) «le regioni e le province autonome, qualora necessario, adeguano le rispettive discipline entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti linee guida. Decorso inutilmente il predetto termine, le presenti linee guida si applicano ai nuovi procedimenti.».

¹ di concerto con il Ministero della Cultura

Le linee guida stabiliscono che determinati adempimenti debbano essere svolti non più presso gli Uffici regionali, ma presso i Comuni; è il caso:

- (par.3) della denuncia di inizio lavori (DIL), che consente di realizzare gli interventi elencati al par.3.1 previa presentazione al Comune della DIL almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori;
- (par.4) dell'autocertificazione, che consente di realizzare gli interventi elencati al par.4.2 subito dopo la trasmissione di essa al Comune.

La Regione Campania, che per quanto di competenza aveva disciplinato la materia con la legge regionale n.16 del 22/6/2017² e ss.mm.ii. riconfermando l'attribuzione agli Uffici regionali della competenza nel rilasciare le autorizzazioni, a seguito dell'entrata in vigore delle linee guida non ha provveduto ad effettuare alcun adeguamento normativo.

In conseguenza di ciò, è stato chiesto all'Avvocatura Regionale di esprimersi sull'effettiva efficacia dei paragrafi 3 e 4 delle Linee Guida in parola e l'Avvocatura (con il parere PP 105/24 prot.216405 del 30/04/2024 – allegato) ha comunicato che «... **ritiene che gli artt. 3 e 4 delle Linee guida trovino applicazione, in osservanza di quanto disposto dall'art. 7.1. delle Linee guida, laddove siano compatibili con la disciplina normativa regionale speciale prevista in materia di difesa del territorio dal rischio sismico**». Si ricorda, in proposito, che la questione della compatibilità delle linee guida con la disciplina normativa regionale speciale prevista in materia di difesa del territorio dal rischio sismico è già stata oggetto della circolare n°13 del 05/04/2024³, alla quale pertanto si rinvia.

In conclusione, risulta dunque acclarato che sia le denunce di inizio lavori (DIL) di cui al par.3 delle linee guida in esame, sia le autocertificazioni di cui al par.4, vanno prodotte esclusivamente ai Comuni competenti per territorio, mentre restano in capo agli Uffici regionali del Genio Civile le autorizzazioni uniche di cui al par.2.

Si invitano gli Uffici del Genio Civile e gli Uffici comunali presenti sul territorio regionale ad attenersi a tali indicazioni; gli Uffici del Genio Civile, a tal fine, sono invitati a divulgare la presente circolare presso le amministrazioni comunali rientranti nei territori di competenza.

In allegato: - parere dell'Avvocatura Regionale PP 105/2024 prot.216405 del 30/04/2024

Il Dirigente
dello Staff 501891
Ing. Sergio Caiazzo

Il Direttore Generale
Geol. Italo Giulivo

² Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici non facenti parte della rete di trasmissione nazionale

³ reperibile (col relativo parere dell'Avvocatura Regionale PP 235/2024 prot.121302 del 07/03/2024) sul sito istituzionale della Regione Campania, nella sezione "amministrazione trasparente", al link <http://www.regione.campania.it/regione/it/amministrazione-trasparente-fy2n/atti-generalis-12g> (selezionare "DG Lavori pubblici e Protezione Civile")



Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale

Pratica PP 105/24

**Alla Direzione Generale 18 per i Lavori
Pubblici e la Protezione Civile**

p.c.

**- Al Dirigente della UOD Genio Civile di
Caserta: presidio di protezione civile
- All'Ufficio di Staff 50.18.91
- Al Capo di Gabinetto
Avv. Almerina Bove**

OGGETTO: Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 20 ottobre 2022–*”Linee Guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione”*. Competenza regionale a ricevere le D.I.L. e le autocertificazioni di cui ai punti 3 e 4. **PARERE**

Con nota del 28.3.24 codesta D.G. ha rappresentato che il Dirigente della U.O.D. Genio Civile di Caserta, con nota prot. 85170 del 16/02/2024 (allegata), ha chiesto di sapere se, con l’entrata in vigore delle Linee guida in oggetto, gli Uffici regionali siano competenti a ricevere le D.I.L. (denunce di inizio lavori) e le autocertificazioni di cui ai punti 3 e 4 delle linee guida *“come sembrerebbe doversi desumere dal punto 7.1 delle stesse linee guida, visto che la disciplina regionale tuttora vigente (L.R. n.16/2017) non è stata adeguata ad esse”*.

In merito si osserva quanto segue.

Con Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 20 ottobre 2022 sono state adottate le *”Linee Guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione”*.

Tale linee sono state adottate, da un lato, ai sensi dell’art 117, co. 3 Cost., il quale prevede che la *“produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”*, è materia di legislazione “concorrente”, con la conseguenza che rientra nella competenza statale la determinazione dei principi fondamentali che devono esser rispettati dal legislatore regionale, dall’altro, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 76/2020 (richiamato nella “narrativa” del DM 20 ottobre 2022) conv. in L. 11 settembre 2020, n. 120, che espressamente rimette al Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro della Cultura, acquisita l’intesa della Conferenza unificata, l’adozione delle



Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale

linee guida in oggetto.

Giova precisare che tali linee sono state adottate, come risulta dalla narrativa del D.M.cit, “aquisita l’Intesa della Conferenza unificata resa nella seduta del 12 ottobre 2022”.

Tale D.M., inoltre, non risulta essere stato impugnato

In relazione all’applicabilità delle indicate Linee alle regioni, l’art. 7.1 prevede quanto segue: *“Le regioni e le province autonome, qualora necessario, adeguano le rispettive discipline entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti linee guida. Decorso inutilmente il predetto termine, le presenti linee guida si applicano ai nuovi procedimenti.”*

Conseguentemente, rispetto a quelle regioni che non hanno proceduto all’adeguamento, le sd Linee guida, in attuazione del citato art. 7.1, trovano integrale applicazione (fatta eccezione per quanto previsto all’art. 7.2), sia per i nuovi procedimenti, le cui istanze sono state presentate agli uffici competenti dopo il 13/07/2023, sia per quelli già in corso, i cui gestori hanno deciso di presentare una nuova istanza avvalendosi della facoltà sancita dal punto 7.4 delle Linee guida cit.

Come già rilevato nel precedente parere PP 35/2004, discorso a parte va svolto per la Regione Campania che, allo stato, non risulta aver disposto adeguamento della Legge regionale 22 giugno 2017 n.16 avente ad oggetto *“Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici non facenti parte della rete di trasmissione nazionale.*

In merito deve osservarsi che in attuazione della DGRC n.5447 del 07/11/20021, l’intero territorio regionale della Campania è classificato sismico.

In considerazione di ciò nel precedente parere si è ritenuto che la disposizione di cui all’art. 6.4 delle linee guida, che esclude l’obbligo del *”deposito dei calcoli strutturali dei progetti”* per la realizzazione delle reti ed impianti di distribuzione di energia elettrica di media e bassa intensità, non possa trovare applicazione nel territorio della Regione Campania, classificato interamente sismico, laddove continuano ad applicarsi, in considerazione, in particolare, del loro carattere di specialità, le norme del TUED di cui agli artt. 93 (R) e 94 bis (L), che impongono, rispettivamente, l’obbligo della denuncia preventiva e la preventiva autorizzazione sismica relativamente alle opere indicate nell’art 6.4 delle Linee guida e rientranti nel campo di applicazione del T.U.E.. Per gli stessi motivi si è ritenuto trovi applicazione l’art.95 del T.U.E.D



*Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale*

Opera, nella fattispecie in esame, il principio di specialità tra diverse fonti di diritto più che il principio gerarchico. Quest'ultimo, infatti, va temperato con quanto previsto dall'art. 117 cost il quale prevede che la "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", è materia di legislazione "concorrente", con la conseguenza che rientra nella competenza statale la determinazione dei principi fondamentali che devono essere rispettati dal legislatore regionale e, nel caso specifico, con il D.L. 76/2020, quale fonte normativa primaria che, all'art. 61, ha rimesso al Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro della Cultura, acquisita l'intesa delle Conferenza unificata, l'adozione delle indicate Linee.

Si consideri, inoltre, che il D.M. cit. non è stato impugnato

Venendo al quesito specifico, si rileva una discrasia tra gli artt 3 e 4 delle Linee guida di cui al D.M. 20 ottobre 2022 e le disposizioni di cui alla L.R. 16/2017 concernente "Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici non facenti parte della rete di trasmissione nazionale" In particolare, mentre i paragrafi 3 e 4 delle Linee guida, nell'introdurre procedimenti semplificati, individuano i Comuni quali soggetti competenti a ricevere, rispettivamente, le Dichiarazioni Inizio Lavori (DIL) e le autocertificazioni, la L.R.C n.16/2017 individua, quale soggetto competente, la Regione.

Ciò posto, per quanto sopra dedotto, si ritiene che gli artt. 3 e 4 delle Linee guida trovino applicazione, in osservanza di quanto disposto dall'art. 7.1. delle Linee guida, laddove siano compatibili con la disciplina normativa regionale speciale prevista in materia di difesa del territorio dal rischio sismico.

L'osservazione articolata nella nota richiesta parere, secondo cui i regimi amministrativi semplificati di cui ai punti 3 e 4 delle Linee guida "richiederebbero quanto meno la presentazione delle relative comunicazioni all'Ufficio regionale" avrebbe dovuto essere svolta in sede di Conferenza Unificata nelle seduta del 12 ottobre 2022.

Nei sensi sopra precisati si rende il parere richiesto.

L'ESTENSORE INCARICATO

Avv. Rosanna Panariello

IL COORDINATORE

Avv. Fabrizio Niceforo

**PANARIELLO
ROSANNA**

Firmato digitalmente da
PANARIELLO ROSANNA
Data: 2024.04.24 11:24:14 +02'00'

**Fabrizio
Niceforo**

Firmato digitalmente
da Fabrizio Niceforo
Data: 2024.04.30
13:55:07 +02'00'